

## **ALLEGATO A**

### ***Art. 1 (Soggetti da accreditare)***

Possono presentare istanza di accreditamento alla procedura informatica di pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche (d'ora in avanti procedura), i seguenti soggetti con sede nel territorio della Regione Lazio, proprietari di non meno di cento veicoli:

- a) le Società di leasing, titolari di veicoli concessi in locazione finanziaria (d'ora in avanti Società);
- b) le Società titolari di veicoli concessi in uso noleggio senza conducente (d'ora in avanti Società);
- c) le altre ditte titolari di veicoli (d'ora in avanti Ditta/e).

Possono, altresì, presentare istanza di accreditamento alla procedura, le amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con sede nel territorio della Regione Lazio (d'ora in avanti PA), titolari di non meno di dieci veicoli.

### ***Art. 2 (Istanza, accreditamento alla procedura, rilascio credenziali e manuale delle procedure)***

L'istanza di accreditamento va inoltrata al Gestore dell'archivio delle tasse automobilistiche della Regione Lazio (d'ora in avanti Gestore) e alla struttura competente della stessa Regione (d'ora in avanti Regione). Ogni Società, Ditta e PA potrà richiedere, per la relativa assegnazione, una credenziale di accesso univoca ed esclusiva, la cui gestione sarà a cura degli stessi richiedenti.

Il Gestore accredita la Società, la Ditta o la PA richiedente, rilasciando le credenziali di accesso alla procedura entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Entro lo stesso termine, il Gestore potrà diniegare l'accredito alla procedura, nel caso che il richiedente non rientri in uno dei soggetti di cui all'art. 1. In entrambi i casi, il Gestore comunicherà al richiedente e contestualmente alla Regione, l'esito dell'istruttoria. All'atto dell'accredito e del rilascio delle credenziali, il Gestore metterà a disposizione della Società, della Ditta o della PA, il manuale delle procedure dei pagamenti cumulativi (d'ora in avanti manuale), che conterrà anche il tracciato informatico da rispettare per il caricamento a sistema delle targhe oggetto di tale modalità di pagamento. In sede di prima applicazione, le istanze di accreditamento potranno essere presentate dalle Società, Ditte e PA a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della presente Deliberazione.

### ***Art. 3 (Autorizzazione al prelievo delle somme dovute; attivazione all'accesso alla procedura)***

Ai fini dell'attivazione all'accesso alla procedura, è necessario:

- a. che la Società, la Ditta o la PA, autorizzi il Gestore a prelevare direttamente dal proprio conto corrente, l'ammontare delle somme dovute, tramite SEPA Direct Debit BUSINESS-TO-BUSINESS (d'ora in avanti SDD);

- b. che sia risultato positivo l'esito della procedura di allineamento elettronico degli archivi, tra Banca del debitore (Banca della Società, della Ditta o della PA) e la Banca del creditore (Banca del Gestore).

L'attivazione all'accesso alla procedura, è comunicata dal Gestore alla Società, alla Ditta o alla PA interessata e alla Regione.

In sede di prima applicazione, la procedura verrà resa disponibile, a partire dal 01/09/2015, ad un numero ristretto di soggetti accreditati e, successivamente, entro il 31/12/2015, a tutti gli altri soggetti accreditati. A partire dal 01/01/2016, la procedura andrà a regime, secondo le modalità e i tempi previsti.

#### ***Art. 4 (Pagamenti cumulativi e scadenze)***

Le scadenze dei pagamenti delle targhe oggetto di pagamento cumulativo, sono quelle delle singole targhe. I pagamenti cumulativi delle tasse automobilistiche potranno essere effettuati, sia entro la data di scadenza delle rispettive targhe, che successivamente, fino alla data di chiusura dei pagamenti dell'anno tributario interessato, disposto dalla Regione. Per le targhe interessate dai pagamenti effettuati oltre la data di scadenza, sull'importo della tassa automobilistica da corrispondere, verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa vigente.

La Società, la Ditta o la PA, inserisce nella procedura un file nel tracciato stabilito, contenente le targhe dei veicoli su cui intende effettuare il pagamento cumulativo, secondo le modalità e la tempistica indicate nel manuale, a cui si rimanda per ogni dettaglio. La procedura effettua, sulle targhe inserite, un controllo di merito e restituisce il dettaglio del flusso, nel quale vengono esposti, tra l'altro, il numero delle targhe totali per le quali è stato chiesto il pagamento cumulativo, il numero delle ricevute di pagamento da generare, il numero delle targhe scartate, con la relativa motivazione, e gli importi calcolati da pagare sulle targhe ammesse. La Società, la Ditta o la PA, potrà confermare l'importo calcolato e procedere al pagamento secondo le modalità operative specificate nel manuale. Una volta confermato il pagamento, la procedura registra in via provvisoria l'operazione di pagamento su ciascuna targa, calcolando la tassa dovuta, le eventuali sanzioni ed interessi e il compenso per la prestazione del servizio; quest'ultimo, per ogni targa su cui viene effettuato il pagamento cumulativo, non potrà essere superiore a quello stabilito dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999 e successivi aggiornamenti. Alla conferma del pagamento, verrà rilasciato alla Società, alla Ditta o alla PA, da parte della procedura, un promemoria dell'operazione effettuata, per la presa in carico della richiesta di pagamento cumulativa.

#### ***Art. 5 (Incasso somme dovute, esiti insoluti SDD e mancata operatività della Società, della Ditta o della PA)***

La disposizione per l'incasso dell'importo dovuto da parte della Società, Ditta o PA, avverrà il giorno successivo a quello di conferma del pagamento, tramite SDD spiccato dal Gestore, il quale dovrà verificarne il buon esito. L'operazione di pagamento di cui all'art. 4, diviene definitiva solo con il positivo esito del SDD in favore del Gestore, il quale provvederà, solo in questo momento, al rilascio delle ricevute per le

targhe pagate con la data coincidente con quella di conferma dell'operazione del pagamento effettuata dalla Società, dalla Ditta o dalla PA.

Nel caso che per una Società, Ditta o PA si verifichi un insoluto, il Gestore lo comunicherà immediatamente alla stessa Società, Ditta o PA e contemporaneamente alla Regione. Se nell'arco di uno stesso anno solare, si verificano per una medesima Società, Ditta o PA quattro insoluti, la Regione potrà comunicare al Gestore di revocare alla Società, Ditta o PA le credenziali rilasciate di cui all'art. 2. In questo caso, il Gestore provvederà alla revoca delle credenziali, comunicandolo alla Società, alla Ditta o alla PA interessata e alla Regione.

Nel caso in cui la Società, la Ditta o la PA, a seguito del rilascio delle credenziali di cui all'Art. 2 e alla relativa attivazione all'accesso della procedura, non abbia effettuato pagamenti cumulativi nel corso di un qualsiasi intero anno solare (01/01 – 31/12) successivo a quello dell'attivazione, il Gestore lo comunicherà immediatamente alla stessa Società, Ditta o PA e contemporaneamente alla Regione. La Regione potrà comunicare al Gestore di revocare alla Società, Ditta o PA le credenziali rilasciate di cui all'art. 2.

E' facoltà della Società, della Ditta o della PA accreditata, di chiedere la revoca delle credenziali di accesso alla procedura. La richiesta va inoltrata al Gestore e alla Regione. Il Gestore revocherà le credenziali, comunicandolo contemporaneamente alla Società, Ditta o PA richiedente e alla Regione.

#### ***Art. 6 (Riversamento delle somme incassate dal Gestore nelle casse della Regione)***

Il riversamento delle somme riscosse dal Gestore con i pagamenti cumulativi della tassa automobilistica, verranno effettuati da parte della Regione Lazio tramite SEPA DIRECT DEBIT BUSSINESS TO BUSSINESS, spiccato sul conto dello stesso Gestore. A questo riguardo, il Gestore istituirà un conto dedicato e rilascerà alla Regione Lazio l'autorizzazione a prelevare le somme dovute direttamente dal proprio conto, tramite apposito mandato e a seguito dell'allineamento elettronico degli archivi tra la Banca del debitore (Banca del Gestore) e la Banca del creditore (Banca tesoriere della Regione).

Le somme incassate dal Gestore per i pagamenti cumulativi effettuati dalle Società, dalle Ditte o dalle PA, saranno comunicati dal Polo telematico addetto alla Regione, settimanalmente, con i flussi informatici del dovuto, secondo le vigenti modalità. Le stesse somme saranno prelevate dal conto dedicato del Gestore e riversate nelle casse regionali tramite SDD BUSINESS-TO-BUSINESS spiccato dalla Regione, secondo la tempistica definita tra la Regione e il Gestore. A questo riguardo il Gestore, all'atto della pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, provvederà a rilasciare alla Regione l'autorizzazione a prelevare, direttamente dal proprio conto dedicato, l'ammontare delle somme riscosse, secondo le procedure in vigore.

#### ***Art. 7 (Trattamento dei dati)***

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, il trattamento dei dati necessari al pagamento cumulativo è finalizzato esclusivamente all'istruttoria dell'istanza di accreditamento e al buon esito della relativa procedura.